

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 776 del 21 marzo 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. di **AZIENDA AGRICOLA PIME di MALVEZZI PIVETTI LAURA & C.** assunta con protocollo **CR-23355-2016** del **29/04/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, e 2/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e sm.i.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"

- il Decreto n. 836 dell' 08 maggio 2015 *"Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012"*
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante *"Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;*
- l'Ordinanza n. 30 dell' 11 Maggio 2016 *"Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";*
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 *"Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i e n.23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";*
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";*

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2014/603);

- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Premesso:

- che con Ordinanza n. 65 del 29/10/2012 e s.m.i. è stata autorizzata la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 e denominato "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.;

- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, di cui agli artt. 22 e ss del Capo V L. n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che, al fine di prendere visione e/o ottenere copia dell'estratto specifico del verbale è necessario compilare il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere previa e-mail all'indirizzo agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **29/04/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-23355-2016** presentata da **AZIENDA AGRICOLA PIME DI MALVEZZI PIVETTI LAURA & C.**, con sede legale in Mirandola (MO), viale Antonio Gramsci n. 493-, C.F. 02653270369;
- che Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio, propone la non ammissione a contributo degli interventi richiesti deliberando, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): *« VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE per le seguenti motivazioni: L'organizzazione produttiva dell'impresa agricola, per quanto sia collegata ad una superficie agraria molto estesa, non prevede l'utilizzo di mezzi meccanici aziendali e pertanto non è riconoscibile alcun ricovero attrezzi e/o officine aziendali; La tipologia di colture estensive praticate non prevedono lo stoccaggio temporaneo in azienda ma il solo conferimento a centri di raccolta, per cui non sono riconoscibili immobili destinati ad uso magazzino. Non risultano presenti dei dipendenti fissi o temporanei necessitanti di residenza, ancorchè temporanea, nei locali aziendali, per cui non sono riconoscibili immobili ad uso abitativo. Dette situazioni sono presenti al momento del sisma, nei 36 mesi precedenti ed anche successivamente alla data del sisma, per cui la finalità dell'intervento volto ad assicurare la continuità produttiva aziendale non è riconoscibile sugli immobili oggetto di domanda. Il progetto con il quale si intende intervenire sull'immobile è del tutto dissimile, tipologicamente, dallo stato di fatto. E' difficile, dunque, stabilire una relazione tra le esigenze di spazi a destinazione d'uso magazzino e deposito e la marcata parcellizzazione degli ambienti nel layout di progetto. Il richiedente non può avvalersi della possibilità di ripresentazione della domanda prevista dall'art. 13 bis dell'Ord. 57/2012 e s.s.m.m. i.i. »;*

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
- che il Nucleo di Valutazione, a seguito di vaglio del suddetto supplemento d'esito istruttorio, conferma la non ammissione a contributo degli interventi richiesti deliberando quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **AZIENDA AGRICOLA PIME DI MALVEZZI PIVETTI LAURA & C.**, C.F. 02653270369;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuto nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR/2016/	23355	PIME
----------	-------	------

Riepilogo degli interventi richiesti

ID. IMMOBILI LE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALLE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO O RICHIESTO (EURO) IVA ESCLUSA
n.1	Medolla (MO)	20	116 sub. 2	TAB. B – lettera B) livello operativo E3”	Ante: -490,15 Post: -581,28	0	470.593,42

Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n.1	Ante: -0,00 Post: -0,00	Magazzino/deposito	N/A	0,00	0,00	0,00
		Riparazione miglioramento sismico				0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

“... Si precisa che l'Azienda Agricola PIME:

1. esegue una conduzione diretta del fondo in oggetto, così come dimostrato dalla sua posizione fiscale e camerale, dalla posizione attiva presso l'Anagrafe delle Aziende Agricole gestita dalla RER;

2. mezzi e materiali tecnici sono eseguiti direttamente dalla stessa Azienda Agricola, così come attestato dalle numerose fatture già oggetto di trasmissione al tecnico istruttore.

Le due strutture (abitazione e fienile) fortemente interconnesse costituiscono un unico aggregato, il crollo evidente di porzioni della copertura in prossimità del muro che separa il fienile dall'abitazione sta inoltre compromettendo le strutture e la salubrità dei locali dell'abitazione per

effetto delle copiose infiltrazioni d'acqua. Gli ambienti dell'unità abitativa confinanti con l'immobile oggetto di domanda, presentano evidenti segni di infiltrazioni con distacco di intonaco, su tutti e tre i piani, in quanto il muro è esposto agli agenti atmosferici e la situazione non potrà che peggiorare fino a quando non verrà ripristinata la continuità del manto di copertura.

L'agibilità dell'una non può prescindere dall'agibilità dell'altra e resta ad oggi il rischio che un eventuale peggioramento delle condizioni del magazzino, con crolli parziali allo stato altamente probabili, possa arrecare danni alle strutture dell'abitazione già ripristinate. Infatti le murature sono continue e le travi del coperto del magazzino, come di evince dalle fotografie precedenti, appoggiano sulla parete di divisione delle unità che è comune alle stesse.

Da un punto di vista strutturale è di fondamentale importanza ripristinare l'agibilità dell'immobile in oggetto, in quanto il persistere di tali criticità andrà a compromettere inevitabilmente la struttura dell'abitazione contigua.”

E non recepite in quanto:

- non sono stati forniti contratti di comodato d'uso o di affitto stipulati con le varie aziende “terziste” alle quali vengono affidate le lavorazioni e, secondo quanto affermato in perizia giurata, vengono ceduti i fabbricati per il ricovero dei mezzi agricoli;

- non sono state fornite fatture di acquisto di mezzi tecnici o di vendita di prodotti tali da confermarne l'utilizzo delle superfici per le quali si richiede contributo a scopo di magazzino/stoccaggio;

- è evidente una notevole sproporzione tra il layout di un'azienda che si avvale massicciamente di contoterzisti per le lavorazioni e le superfici immobiliari per le quali si richiede contributo.

- i percorsi relativi alle richieste di contributo per la porzione magazzino e la porzione abitativa sono differenti e, nell'ambito della presente istruttoria, non possono essere tenute presente problematiche relative al rischio esterno indotto dalla porzione fienile sulla porzione abitativa.

Non si ritengono rispettati, quindi, gli articoli che si riportano di seguito:

- **Ordinanza 57 e ss.mm.ii. - Articolo 1 comma 3**
- **Ordinanza 57 e ss.mm.ii. - Articolo 2 comma 1 e comma 2**
- **Linee Guida Ordinanze commissariali art. 16 (ex art. 14)**

- VISTA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEDE DI INTEGRAZIONE VOLONTARIA IL 20/10/2016, CONTENENTE FATTURE ATTE A DIMOSTRARE L'ATTIVITA' DI IMPRESA NEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

E non recepite in quanto modificate, nell'oggetto, rispetto alla loro compilazione originale, attraverso l'inserimento dell'indirizzo degli immobili oggetto della domanda di contributo quale luogo di deposito della merce venduta; si rileva che la modifica è avvenuta in data non idonea determinando l'irregolarità del documento.

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE per la riparazione e miglioramento sismico dell'immobile 1

- L'organizzazione produttiva dell'impresa agricola, per quanto sia collegata ad una superficie agraria molto estesa, non prevede l'utilizzo di mezzi meccanici aziendali e pertanto non è riconoscibile alcun ricovero attrezzi e/o officine aziendali;

- La tipologia di colture estensive praticate non prevedono lo stoccaggio temporaneo in azienda ma il solo conferimento a centri di raccolta, per cui non sono riconoscibili immobili destinati ad uso magazzino.
- Non risultano presenti dei dipendenti fissi o temporanei necessitanti di residenza, ancorchè temporanea, nei locali aziendali, per cui non sono riconoscibili immobili ad uso abitativo.

Dette situazioni sono presenti al momento del sisma, nei 36 mesi precedenti ed anche successivamente alla data del sisma, per cui la finalità dell'intervento volto ad assicurare la continuità produttiva aziendale non è riconoscibile sugli immobili oggetto di domanda.

- Il progetto con il quale si intende intervenire sull'immobile è del tutto dissimile, tipologicamente, dallo stato di fatto. E' difficile, dunque, stabilire una relazione tra le esigenze di spazi a destinazione d'uso magazzino e deposito e la marcata parcellizzazione degli ambienti nel layout di progetto.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'art. 13 bis dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.